

#STAYSAFE

#STAYCONNECTED

Speciale Covid-19 | Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Oggetto dell'intervento (Superbonus 110%)

Possono beneficiare della detrazione del 110% le spese sostenute nei seguenti casi:

- interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio (max 60.000 € per unità immobiliare);
- interventi sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A (max 30.000 € per unità immobiliare);
- tutti gli interventi di efficienza energetica a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi (sub a e b).

Ai fini dell'accesso alla detrazione, tali interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

- Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (edifici ubicati in zone sismiche 1,2 e 3);
- installazione di impianti solari fotovoltaici (max 48.000 € comunque max 2.400 per ogni kW ridotto a 1.600 per lavori congiunti con risparmio energetico e sisma bonus);
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici (max 1.000 per ogni kW).

La detrazione per le installazioni fotovoltaiche è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici.

- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle detrazioni del 110%:

- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

Per qualsiasi informazione o approfondimento non esiti a [contattare il Suo professionista RSM di riferimento](#)

- gli Istituti autonomi case popolari (IACP), per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico **non si applicano** su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale posseduti da persone fisiche.

Modalità di fruizione

In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:

- per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore
- per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Per poter usufruire della cessione o dello sconto occorre che un tecnico abilitato asseveri il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Tempistiche dell'intervento

Le detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici riguardano le spese, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Tuttavia, queste nuove detrazioni fiscali per essere davvero operative necessiteranno:

- della conversione in legge entro 60 giorni del decreto-legge n. 34/2020;
- della pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate (entro 30 giorni).

VISITA IL NOSTRO COVID-19
RESOURCE CENTER